

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Avv. Silvia Cadeddu

Il Segretario Comunale
Avv. Emanuela Stavole



COMUNE DI BIRORI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA**

Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 06.05.2016 contestualmente alla trasmissione ai Capigruppo Consiliari.

Birori, 06.05.2016

Il Segretario Comunale
Avv. Emanuela Stavole

N° 18 del 27/04/2016	OGGETTO: <i>Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2016.</i>
---------------------------------------	--

L'anno **Duemilasedici**, il giorno **ventisette** del mese di **Aprile** alle ore **18⁰⁰** nella sala consiliare del Comune, alla seconda convocazione in sessione straordinaria, partecipata ai consiglieri nelle forme di legge, risultano all'appello nominale i Signori:

	PRESENTI	ASSENTI
Cadeddu Silvia	x	
Sulas Stefano	x	
Paba Marco Mariano	x	
Violanti Erica	x	
Vecchio Barbara		x
Chessa Giuseppino	x	
Diana Antonello	x	
Schintu Giorgio		x
Chessa Matteo	x	
Diana Federica	x	
Cadau Remo	x	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, la Sig.ra Silvia Cadeddu nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, assistito dal Segretario Comunale dr.ssa Emanuela Stavole e dichiara aperta la seduta – che è pubblica – ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e riportati in calce;

VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l'IMU e l'art. 9 che reca disposizioni applicative del tributo;

VISTO l'art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che **l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76%** e che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge di stabilità 2016 n. 208/2015, che stabilisce il divieto di aumento delle tariffe per l'anno 2016, rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predisse sto o il dissesto finanziario;

CONSIDERATO:

- che dal 2014 sono esenti dall'imposta:
- le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali *A/1, A/8 e A/9*,
- i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i terreni agricoli del Comune di Birori sono esenti dall'imposta ai sensi del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 convertito in legge 24 marzo 2015, n. 34, pubblicato in data 25/03/2015 nella Gazzetta Ufficiale n. 70, in quanto ricadenti in area totalmente montana compresa nel nuovo elenco dei Comuni montani pubblicato dall'ISTAT in data 30.01.2015;
- Ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. 20.03.2014 n. 47, convertito in legge 23.05.2014 n. 80, **a partire dall'anno 2015** è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e **iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia**, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

CONSIDERATO che con la **Legge di Stabilità 2016 (commi 26 e 27 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208** (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2016) pubblicata in G.U. n. 302 del 30/12/2015, sono state apportate le seguenti modifiche all'Imposta Unica Comunale:

A) IMU (e TASI) su immobili concessi in comodato gratuito: le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito **con riduzione del 50% della base imponibile**. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi:

1. si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario;
2. l'immobile (o i due immobili) deve essere ubicato nello stesso Comune dove si ha la residenza e la dimora abituale.
3. sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9)
4. **l'immobile in comodato non è assimilabile ad abitazione principale come poteva avvenire negli anni precedenti ma rimane evidentemente un immobile soggetto ad aliquota ordinaria con base imponibile ridotta del 50%.**

5. **il comodato è possibile solo tra figli e genitori.** Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo grado.
6. **il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate.** Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato. **Per gli immobili in comodato d'uso, ai fini della decorrenza della riduzione del 50% della base imponibile per la determinazione di Imu e Tasi, anche per i contratti verbali di comodato (art. 1, comma 10, legge 208/2015) si deve prendere in considerazione la data di conclusione del contratto stesso e non quella di registrazione.** Lo ha precisato il Dipartimento delle Finanze del MEF con la nota 8876 del 8 aprile 2016, relativa ancora una volta ai termini di registrazione del contratto di comodato verbale da seguire per usufruire sin dal 1° gennaio 2016 delle agevolazioni in materia di IMU e di TASI previste nella legge di Stabilità 2016. Il MEF ribadisce quindi che si deve prendere in considerazione la data di conclusione del contratto stesso. Si deve pertanto considerare superata l'interpretazione resa nella precedente nota n. 2472 del 29 gennaio 2016.
7. per beneficiare della riduzione della base imponibile per l'immobile concesso in comodato, il proprietario deve comunicare al Comune e attestare il possesso dei requisiti, tramite apposita Dichiarazione. Il comodato gratuito alle condizioni viste (riduzione del 50% della base imponibile solo in caso di possesso di 1 o 2 immobili in Italia e situati tutti nello stesso Comune di residenza del comodante/proprietario) vale per legge dal **01/01/2016**, a prescindere da quanto potrà essere successivamente deliberato dal Comune.

B) E' prevista la riduzione del 25% dell'IMU (e della Tasi) a favore degli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/1998.

C) Sono state introdotte modifiche della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

RITENUTO opportuno avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1, comma 707, punto 3) della L. 147/2013, recepita dall'art. 8 del Regolamento IMU e precisamente:

- a. considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8, A/9) e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i Comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

RITENUTO, dover confermare per l'anno di imposta 2016, le aliquote e detrazioni approvate per l'esercizio 2015, ed in particolare:

- 1) per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che non sono oggetto di esenzione IMU la conferma delle aliquote e detrazioni approvate per l'esercizio 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/06/2015 si applica l'aliquota ridotta **del 4 per mille e le detrazioni di € 200,00** fino a concorrenza dell'imposta.

- 2) Per gli altri immobili, considerato che l'aliquota di base può essere aumentata o diminuita sino a 0,3 punti percentuali e quindi oscillare tra un minimo di 0,46% fino ad un massimo di 1,06%, **si applica l'aliquota di base dell'imposta che è pari al 7,60 per mille** ai sensi delle disposizioni dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 **al fine di consentire la quadratura del bilancio.**
- 3) Per gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, **si applica l'aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76 %** , fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. 296/2006, il quale dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza nonché i Regolamenti entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali Regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento, hanno comunque effetto da tale data ed in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il D.M. Interno in data 01/03/2016, che differisce al 30/04/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dai responsabili dell'Ufficio Tributi, dell'Ufficio Tecnico e il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge di Stabilità **Legge 28 dicembre 2015, n. 208** (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2016) pubblicata in G.U. n. 302 del 30/12/2015,

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di stabilire, per l'anno 2016, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'IMU nelle seguenti misure:
 - Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - **aliquota ridotta del 4 per mille e le detrazioni di € 200,00** fino a concorrenza dell'imposta.
 - Altri immobili: **aliquota base del 7,60 per mille.**
 - Immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, = **aliquota di base del 7,60 per mille.**
- Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune e la trasmissione del Regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

Con votazione espressa per alzata di mano e con 9 voti favorevoli dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, riconosciuta l’esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità.

Ai Sensi del D.Lgs n° 267/2000, art. 49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri:

Sulla regolarità tecnica	Ufficio Tributi: Favorevole	Cosimo Falchi
Sulla regolarità tecnica	Ufficio Tecnico: Favorevole	Fabrizio Pintori
Sulla regolarità contabile	Ufficio ragioneria: Favorevole	Avv. Silvia Cadeddu